

Codice A1414E

D.D. 28 maggio 2025, n. 307

Parere favorevole di compatibilit , di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla realizzazione di un Gruppo Appartamento per persone con disabilit  da ubicare nel Comune di Vercelli.



ATTO DD 307/A1400B/2025

DEL 28/05/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: Parere favorevole di compatibilit , di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla realizzazione di un Gruppo Appartamento per persone con disabilit  da ubicare nel Comune di Vercelli.

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 sono state aggiornate le deliberazioni vigenti in materia di modalit  e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i., approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilit ;

- la Deliberazione suddetta, all'allegato A punto 5.1 e all'allegato C punto 2.2 inerente alle strutture socio sanitarie destinate a persone con disabilit , ha stabilito che la Regione, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e nell'ambito della conferenza di servizi interna indetta a tal fine – a cui partecipano i settori competenti per materia della Direzione Sanit  e Welfare - valuta il rispetto degli standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), attraverso l'esame delle planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento;

- la D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito che:

- la verifica dei requisiti suddetti, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., non sostituisce la verifica dell'ASL competente per territorio, compiuta ai fini del rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- nel caso in cui l'interessato intenda richiedere l'accreditamento regionale ex art. 8-quater D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., il numero dei p.l./posti diurni richiesti – oltre al rispetto dell'intervento ai requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente, nonch  delle procedure descritte al punto 2 della D.G.R. – dovr  rientrare nel limite quantitativo prestabilito dai provvedimenti che individuano il fabbisogno regionale;
- il fabbisogno regionale   solo previsto per la realizzazione di strutture da accreditare con il SSR

ed è distinto per ASL/Distretto;

- la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., è quella indicata nel paragrafo 8 dell'allegato A della D.G.R.

- con la D.G.R. n. 17-517 del 15/11/2019 è stata modificata e integrata la D.G.R. n. 31-8596/2019, con riferimento ai punti 9.4 e 9.5 (disposizioni transitorie) dell'Allegato A, ed è stato integrato il dispositivo della D.G.R. stessa prevedendo la pubblicazione mensile, sul sito web della Regione Piemonte, delle tabelle concernenti l'aggiornamento del fabbisogno regionale relativo alle strutture per anziani non autosufficienti e alle strutture per disabili;

- con la Determinazione n. 846 del 05/12/2019 sono state dettagliate, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 17-517/2019, le modalità inerenti alla pubblicazione mensile, sul sito web della Regione Piemonte, delle tabelle contenenti l'aggiornamento del fabbisogno suddetto;

- con la Determinazione n. 37 del 22/01/2024 è stato aggiornato il fabbisogno regionale inerente alle strutture socio sanitarie destinate a persone con disabilità e si è stabilito che la verifica di compatibilità favorevole ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., relativa a posti letto/diurni accreditabili, può essere rilasciata solo per le strutture da ubicare nelle A.S.L. la cui dotazione complessiva di posti letto/diurni (indice 1 allegati A e B) non supera l'obiettivo di sviluppo regionale (calcolato, per ogni 10.000 abitanti, sul numero di posti letto/diurni accreditati e occupati in rapporto alla popolazione regionale), pari a 9,0 per le strutture residenziali e pari a 6,4 per le strutture diurne;

- con la nota pervenuta in data 01/04/2025 (prot. regionale 8268/A1414E del 01/04/2025), il Comune di Vercelli ha inoltrato agli uffici regionali, a nome e per conto del Legale Rappresentante della Fondazione Piccola Opera Caritas, una richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., inerente alla realizzazione di un Gruppo Appartamento per persone con disabilità, con capienza di n. 5 posti letto, autorizzabili ma non accreditabili, e da ubicare in Via Rosanna Re n. 2;

- con la nota suddetta il Legale Rappresentante Fondazione Piccola Opera Caritas ha dichiarato di confermare la richiesta sopra descritta anche nel caso in cui non sia possibile ottenere il parere di compatibilità con possibilità di accreditamento (per superamento del fabbisogno di posti letto accreditabili);

- il Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari ha richiesto, con le note prot. n. 8408/A1414E del 03/04/2025 e prot. n. 10790/A1414E del 05/05/2025, delle integrazioni inerenti alla modulistica, cui il Comune di Vercelli ha dato riscontro con le note del 29/04/2025 (prot. regionale n. 10507/A1414E del 29/04/2025) e del 14/05/2025 (prot. regionale n. 11579/A1414E del 14/05/2025);

- il Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari, con nota prot. n. 12392/A1414E del 23/05/2025, ha comunicato l'avvio del procedimento inerente all'istanza sopraindicata;

Considerato che:

-così come previsto dalla D.G.R. n. 31-8596/2019, gli uffici dei Settori regionali "Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari" e "Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità" hanno esaminato le planimetrie, allegate alla richiesta suddetta, inerenti alla struttura sopra descritta e ne hanno verificato la conformità ai requisiti strutturali (presenza di tutti i

locali, loro distribuzione e relative dimensioni) previsti dalla D.G.R. n. 18-6836 del 11/05/2018;

Verificato che i posti richiesti non rientrano nel fabbisogno di cui alle tabelle pubblicate sul sito web della Regione Piemonte;

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla richiesta inviata dal Comune di Vercelli, a nome e per conto del Legale Rappresentante della Fondazione Piccola Opera Charitas, di realizzare un Gruppo Appartamento per persone con disabilità con capienza di n. 5 posti letto, autorizzabili ma non accreditabili, e da ubicare in Via Rosanna Re n. 2;

Tutto ciò premesso ed attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;
- D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;
- L.R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;
- D.G.R. n. 18- 6836 del 11 maggio 2018;
- D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019;
- D.G.R. n. 17-517 del 14 novembre 2019;
- Determinazione n. 846 del 05 dicembre 2019;
- Determinazione n. 37 del 22 gennaio 2024;
- Nota prot. n. 12392/A1414E del 23 maggio 2025;

determina

Di esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta inviata dal Comune di Vercelli, a nome e per conto del Legale Rappresentante della Fondazione Piccola Opera Charitas con sede legale in Vercelli – Via Rosanna Re n. 2, P. IVA 02761230024, di realizzare un Gruppo Appartamento per persone con disabilità con capienza di n. 5 posti letto, autorizzabili ma non accreditabili, e da ubicare in Via Rosanna Re n. 2.

La validità temporale della verifica di compatibilità di cui sopra è la seguente:

-due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune) il presente parere perde efficacia;
-sette anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento delle strutture, il presente parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore
Luciana Ipsa

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile